



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 28	di data 05/05/23

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 19.07.1990 N. 23 - L.P. 09.03.2016 N. 2. PROGETTO EUROPEO MERIDIAN: LAVORI DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA PIATTAFORMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA . APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 300.000,00 - OPERA 6577.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che rientra nei programmi dell'Amministrazione l'aggiornamento e l'ampliamento della propria rete dati di connessione e della piattaforma di gestione centrale per ottimizzare e incrementare il sistema di videosorveglianza, al fine di monitorare il traffico sulle strade comunali;

atteso pertanto che con il presente intervento, rientrante nel progetto Europeo "Meridian", di cui il Comune di Trento risulta tra i beneficiari, si prevede l'aggiornamento tecnologico della piattaforma comunale di videosorveglianza, poiché l'attuale software di gestione del sistema risulta obsoleto e non più adeguato per la gestione delle telecamere e per lo sviluppo delle nuove funzioni di analisi del traffico che si vuole raggiungere;

atteso che l'intervento si pone i seguenti obiettivi:

- adottare un nuovo software aggiornato (Video Management Software – VMS) con l'esigenza di gestire apparati con tecnologia sempre più avanzata (telecamere digitali ad alta risoluzione)
- gestire diversi formati video per un'archiviazione più snella delle registrazioni;
- aggiornare l'attuale struttura hardware e di rete, compresi i PC client sia di tipo standard che installati in armadio rack e remotizzati;
- aggiornare le licenze e le altre componenti necessarie ad ottimizzare l'utilizzo e l'accesso al sistema;

rilevato che per la realizzazione dell'intervento sopra citato si è ritenuto di non redigere un progetto esecutivo, bensì una perizia di spesa, che risulta adeguata per la corretta esecuzione dell'intervento medesimo, poiché:

- la tipologia di intervento si riferisce ad elementi che sono definiti dall'evoluzione dinamica del mercato in questo specifico ambito;
- il livello di dettaglio offerto da una perizia di spesa risulta adeguato a garantire la corretta esecuzione dell'intervento anche in considerazione delle attività riguardanti la sostituzione di impianti di videosorveglianza esistenti;

richiamate pertanto le proprie determinazioni:

- 24.12.2021 n. 23/54 con la quale è stata affidata a tecnico interno dello scrivente Servizio Opere di urbanizzazione primaria la redazione di una perizia di spesa per l'aggiornamento tecnologico della piattaforma comunale di videosorveglianza ed è stata prenotata la somma di

pagina 1/6

euro 300.000,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

- 15.12.2022 n. 23/53 con cui tra l'altro è stata approvata la perizia di spesa "Lavori di aggiornamento tecnologico della piattaforma comunale di videosorveglianza" – opera 6577, datata 21.11.2022, composta dagli elaborati "Relazione tecnico illustrativa" e "Computo metrico estimativo" redatta dal Servizio Opere Urbanizzazione primaria – Ufficio Reti Tecnologiche, dell'importo di euro 300.000,00 (oneri compresi), rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, una volta ultimata l'approfondita valutazione tecnica dei prodotti presenti in convenzione Consip - Sistemi Videosorveglianza 2, in termini di hardware, licenze, sistemi operativi, server, apparati di rete, ecc, al fine di verificare la rispondenza degli stessi agli obiettivi e alle esigenze dell'amministrazione;

dato atto che nel corso della valutazione tecnica è stata rilevata la necessità di prevedere la redazione di una nuova perizia di spesa per l'opera in oggetto, nel limite di spesa di euro 300.000,00 prenotato con la suddetta determinazione dirigenziale n. 24.12.2021 n. 23/54;

richiamata pertanto la propria determinazione 27.04.2023 n. 23/25 con la quale è stata affidata, per le motivazioni esposte in premessa del provvedimento, ad integrazione della sopra citata determinazione 24.12.2021 n. 23/54, la redazione della suddetta perizia di spesa anche ad altri tecnici interni dello scrivente Servizio Opere di urbanizzazione primaria ed è stato costituito il gruppo interno per la redazione della perizia di spesa;

vista quindi la perizia di spesa datata aprile 2023 e predisposta dal Servizio Opere urbanizzazione primaria – Ufficio reti tecnologiche, dell'importo complessivo di euro 300.000,00 (oneri compresi), come di seguito suddiviso:

A) forniture e installazioni:

A1) fornitura e installazione di nuovo VMS e relativi server euro 194.401,80

A2) fornitura e posa PC client e accessori euro 32.243,04

A3) fornitura e posa PC client rack remotizzati euro 19.255,14

sommano euro 245.899,98

B) somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) i.v.a.. 22% su A) euro 54.097,99

B2) arrotondamento euro 2,03

sommano euro 54.100,02

totale euro 300.000,00

evidenziato che la valutazione tecnica della rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni dedotte nella convenzione sopra citata è tuttora in atto e che risulta particolarmente complessa e articolata in considerazione dell'alto contenuto tecnologico di quanto richiesto;

ritenuto altresì necessario procedere celermente all'approvazione della perizia e alla definizione delle modalità di affidamento delle prestazioni in essa previste, al fine di garantire la realizzazione degli interventi entro la tempistica programmata in funzione dei termini del finanziamento europeo, prevedendo in particolare per la voce A1) prioritariamente l'ultimazione della verifica della possibile adesione alla convenzione Consip - Sistemi Videosorveglianza 2, che vede Fastweb come affidatario e solo in subordine, qualora in base a detta verifica i requisiti tecnici degli apparati hardware (server) della voce A1) presenti nella convenzione sopra citata non fossero rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione, l'adesione alla convenzione Consip "Tecnologie Server 4" per la fornitura degli stessi;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;

- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento delle prestazioni previste nel quadro economico di perizia come di seguito:

- per le prestazioni di cui alla voce A1) per l'importo di euro 194.401,80 (i.v.a. esclusa), mediante adesione alla sopra menzionata convenzione Consip - Sistemi Videosorveglianza 2, che vede Fastweb come affidatario, previa ultimazione della verifica sopra citata. La definizione del contratto tra l'Amministrazione comunale e quest'ultimo avverrà attraverso l'emissione, da parte del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, dell'Ordinativo di Fornitura, subordinandone l'emissione alla verifica delle condizioni richieste per la partecipazione e la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. Si precisa altresì che qualora in base alla verifica di cui sopra i requisiti tecnici degli apparati hardware (server) della voce A1) presenti nella convenzione sopra citata non fossero rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione, si autorizza fin d'ora l'adesione alla convenzione Consip "Tecnologie Server 4" per la fornitura dei server, che vede Itaware s.r.l. come affidatario e si evidenzia che anche in tal caso la definizione del contratto tra l'Amministrazione comunale e il fornitore individuato, avverrà secondo le modalità sopra descritte;
- le prestazioni di cui alla voce A2), per l'importo di euro 32.243,04 (i.v.a. esclusa), mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- le forniture di cui alla voce A3) per l'importo euro 19.255,14 mediante adesione alla convenzione Consip – Tecnologie server 4 che vede come fornitore Itaware s.r.l. . La definizione del contratto tra l'Amministrazione comunale e il fornitore avverrà attraverso l'emissione, da parte del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, dell'Ordinativo di Fornitura, subordinandone l'emissione alla verifica delle condizioni richieste per la partecipazione e la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.;

ritenuto di prevedere quale criterio di aggiudicazione per la voce A2) quello del prezzo più basso, in relazione all'importo e alla tipologia di affidamenti, tenendo conto altresì che la scelta di tale criterio consente di coniugare principi di concorrenza e principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

rilevato che la scelta è in coerenza con quanto stabilito dalla l.p. 2/2020 art. 3 comma 5 bis, il quale prevede che "fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 del presente articolo, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso";

ritenuto di individuare quali requisiti per la prestazione di cui alla voce A2) del quadro economico l'iscrizione al mercato elettronico e l'iscrizione alla c.c.i.a. e di formalizzare l'affidamento mediante scambio di corrispondenza;

considerato che l'esecuzione degli interventi previsti in perizia avverrà anche all'interno di edifici comunali da considerarsi luogo messo a disposizione dall'Amministrazione comunale, verranno elaborati i relativi documenti di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire al fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare; considerato inoltre che, alla luce della natura e delle modalità di svolgimento delle prestazioni in oggetto, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

ritenuto per quanto riguarda il subappalto di vietarne il ricorso ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., in considerazione della peculiarità delle prestazioni in oggetto, che si ritiene debbano essere svolte direttamente dall'appaltatore, poiché risultano strettamente connesse le une con le altre e non possono che essere svolte coerentemente dal medesimo soggetto; emergono quindi specifiche esigenze di coordinamento delle prestazioni oggetto di affidamento anche al fine del rispetto di ragioni di sicurezza nell'esecuzione, tali per cui alla luce delle specificità dei luoghi di esecuzione della prestazione, la presenza di una pluralità di esecutori non risulta la scelta preferibile, anche ai fini della tutela del lavoro. Si ritiene che il divieto previsto non comporti un restringimento ingiustificato della concorrenza, non ponendo ostacoli l'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;

dato atto dell'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la

- normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
  - la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
  - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
  - la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
  - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
  - il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
  - la propria nota istruttoria di data 27.04.2023 prot. n. 125957;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

### d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa "Lavori di aggiornamento tecnologico della piattaforma comunale di videosorveglianza" – opera 6577, datata aprile 2023, composta dagli elaborati "Relazione tecnico illustrativa" e "Computo metrico estimativo" redatta dal Servizio Opere Urbanizzazione primaria – Ufficio Reti Tecnologiche, dell'importo di euro 300.000,00 (oneri compresi);
2. di dare atto che la somma di euro 300.000,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con propria determinazione 24.12.2021 n. 23/54, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento delle prestazioni in oggetto secondo le seguenti modalità, come dettagliatamente specificato in premessa, dando mandato al sottoscritto Dirigente dell'esecuzione del presente atto:
  - per le voci A1) e A3) del quadro economico di perizia mediante adesione a convenzione Consip,
  - per la voce A2) del quadro economico di perizia mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
4. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione dei relativi contratti mediante l'emissione da parte del sottoscritto dirigente, per le voci A1) e A3) del quadro economico di perizia, dell'apposito "Ordinativo di Fornitura" e per la voce A2) del quadro economico di perizia mediante scambio di corrispondenza, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà il sottoscritto Dirigente alla stipulazione dei contratti;
7. di dare atto che per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m., come dettagliatamente specificato in premessa, verranno redatti per le diverse prestazioni previste in perizia i relativi DUVRI;
8. di vietare, relativamente all'affidamento delle prestazioni in oggetto, il ricorso al subappalto, in considerazione delle valutazioni richiamate in premessa;
9. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2023;
10. di dare atto ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all’opera in argomento è attribuito il CUP D61B21008690004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 05/05/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 28	di data 05/05/23

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 19.07.1990 N. 23 - L.P. 09.03.2016 N. 2. PROGETTO EUROPEO MERIDIAN: LAVORI DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA PIATTAFORMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA . APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 300.000,00 - OPERA 6577.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 22 maggio 2023